

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(Nota: in seconda convocazione)

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di luglio alle ore 19, presso la sede sociale, Via Tripoli n 110/3, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "MARIO BONDINI ODV", convocata per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

O.D.G.

- 1) preghiera iniziale e riflessione del Presidente don Felice Brognoli
- 2) relazione dell'andamento del Centro Diurno
- 3) analisi del bilancio anno 2018
- 4) intervento dei soci
- 5) varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione D Felice Brognoli, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Franca Pagliai.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n 20 soci e regolarmente rappresentati n 20 soci e così complessivamente n 20 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

- 1) Inizia il Presidente don Felice Brognoli con la preghiera ed un richiamo al senso cristiano del servizio
- 2) In relazione al secondo punto prende la parola la Coordinatrice Sig. ra Paola Fiori che illustra le difficoltà avute nei mesi invernali per la scarsa presenza di anziani. Questo fatto ha prodotto un passivo di bilancio. La Coordinatrice illustra poi alcuni progetti di collaborazione con l'Istituto Ruffilli che ha chiesto di inserire temporaneamente nel Centro Diurno alcuni ragazzi sospesi dall'Istituto. Sono presenti altre convenzioni con l'ASL (a titolo gratuito). Inoltre continua l'opera dei volontari che si susseguono nel servizio della Casa. I soci si dichiarano soddisfatti dell'andamento del Centro.
- 3) Come sopra detto nel bilancio 2018 risulta un passivo pari a € 11.....
Prendono la parola i soci che chiedono su questo punto alcuni chiarimenti: prontamente il Presidente risponde alle domande.
Per alzata di mano il bilancio viene approvato alla unanimità.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

- 4) I soci si ritengono soddisfatti delle delucidazioni ricevute e non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20,00.

IL SEGRETARIO

Paolo Pirelli

X
IL PRESIDENTE

Felice Bigonoli

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 2 AGO 2019
N. 1845 Mod. 3 € /
~~Euro~~ ESEME

L'ADDETTO AL SERVIZIO



ASSOCIAZIONE "MARIO BONDINI ODV"

STATUTO

Art. 1

Costituzione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata, "MARIO BONDINI ODV".

La sede sociale dell'Associazione è nel Comune di Forlì, Via Tripoli n. 110/3.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Art.2

Scopi e attività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'assenza di ogni finalità di lucro. Si propone di:

- promuovere la solidarietà e l'accoglienza tra i soci e nei confronti dei deboli, dei poveri e degli emarginati;
- condividere le necessità materiali e morali di chiunque abbia bisogno, in vista della sua autonomia e del suo inserimento sociale;
- promuovere iniziative anche di carattere culturale che abbiano come finalità la valorizzazione della persona in tutte le sue potenzialità e la difesa dei suoi diritti;
- sostenere anche economicamente quanti sono in stato di bisogno.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, la seguente attività di interesse generale di cui alla lett. a) dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione gestisce un centro diurno per anziani, sia autosufficienti e sia parzialmente non autosufficienti, che fonda la sua attività sulla tradizione cristiana ma anche su una pedagogia di carattere scientifico, di ricerca, di formazione e aggiornamento sulla gestione dell'invecchiamento. Gli obiettivi del centro diurno sono rivolti all'attuazione della completa formazione dell'essere umano che, nonostante l'invecchiamento e la malattia, ha diritto a perseguire obiettivi di autonomia, libertà e responsabilità individuali, che sono condizioni indispensabili alla realizzazione delle potenzialità umane di affermazione dei diritti della persona.

Tali attività possono essere svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; l'Associazione può aderire ad altri organismi che perseguono finalità analoghe.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art.3

Soci - Modalità di adesione - Perdita della qualifica di socio

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali.

L'ammissione all'Associazione, da redigersi in forma scritta, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea dei soci, che se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, per esclusione o per decadenza:

a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione; il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;

c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

I Soci aderenti della democrazia Direttivo e di attribuito all'acquisiranno ad una carica Spettano ai soci sono te al rispetto de proprie capac I soci hanno deliberazioni richiesta scri In particolar modalità ta dall'Associazione sede conosc rivelazione e l'Associazione informazion I soci sono t - all'oc: legittimame: - a ver dei program

Sono organi
a) l'Assemblea
b) il Consiglio
c) il Presidente
Le cariche
esclusivamente

L'Assemblea
cura del Consiglio
All'Assemblea

- elaborazione
- approvazione
- approvazione
- effetti
- delibere
- scioglimento
- previsione
- delibere
- delibere
- delibere
- l'assemblea

Art. 4

Diritti e doveri dei soci

I Soci aderenti all'Associazione, iscritti nel libro soci da almeno 1 mese, nel rispetto del principio della democraticità, hanno diritto di voto in Assemblea, hanno diritto di eleggere il Consiglio Direttivo e di accedere alle cariche associative. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito all'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Spettano ai soci anche i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

Art. 5

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 6

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea compete:

- elaborare e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare i regolamenti interni;
- effettuare proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- deliberare le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, eleggere e revoca il Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno un mese ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario della seduta, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri con un minimo dispari di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio
mezzo lettera
Il Consiglio
almeno 1/3
giorni dalla r
Il Consiglio
membri e le

Il Consiglio
degli indiriz
Il Consiglio

• il Presid
• il Vicep
Nella gestio

- predispo
- dare es
- formali
- predispo
- stipular
- deliber
- tenuta
- individ
- dall'As
- deliber
- parte d
- compie
- siano :
- annual
- elabor
- aprile
- stabili
- attivit
- vigilan

In caso di
Consiglio
Assemblea
per parità
Le nomine
Nell'impo
sostituzio
dell'orgar
Se viene
giorni l'A
Di ogni r
da trascr
la sede de

Il Presid
giudizio.
E' eletto
Ha i seg
- cor
- cor

Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ; a mezzo lettera non meno di 8 giorni prima della adunanza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

Il Consiglio Direttivo elegge tra i membri:

- il Presidente;
- il Vicepresidente.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario della seduta, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 8

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;

- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 9

Patrimonio - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui seguito elencate, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. nella relazione di missione.

Art. 101

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici o altri soggetti sono adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato.

irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 13

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 6. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 30 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'associazione Mario Bondini di Forlì.

Forlì - 9 / 8 / 2019

IL PRESIDENTE

Felice Brognoli

IL SEGRETARIO

Giulio Pirelli

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92064520403	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE MARIO BONDINI ODV		
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA TRIPOLI 110		
C.A.P. 47122	COMUNE FORLI'	PROV. FC

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE BRGFLC51H07L923C	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE BROGNOLI FELICE	

DATA 02/08/2019

IL FUNZIONARIO



UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FORLI'